



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 01/07/2006
Modificato con deliberazioni dell'Assemblea n. 4 del 05/04/2008, n. 2 del 21/02/2009, n. 17
del 30/11/2013 e n. 18 del 15/12/2015*

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Piano del porto e degli ormeggi.....	3
Art. 3 – Domanda di assegnazione all'ormeggio.....	3
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande	4
Art. 5 – Graduatoria delle domande.....	4
Art. 6 – Assegnazione.....	5
Art. 7 – Proroga dell'assegnazione	6
Art. 8 – Obblighi del concessionario	6
Art. 9 – Revoca della concessione.....	8
Art. 10 – Rinuncia alla concessione	9
Art. 11 – Sospensione della concessione	9
Art. 12 – Canone concessorio e corrispettivo per servizi	9
Art. 13 – Rimozione dell'unità di navigazione	10
Art. 14 – Utilizzo degli spazi comuni nell'area portuale	10
Art. 15 – Ormeggi temporanei.....	10
Art. 16 – Norma finale	10
ALLEGATO A - PORTI PUBBLICI E AREE PORTUALI	11
ALLEGATO B - AREE D'ORMEGGIO FUORI ZONE PORTUALI	12

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni demaniali dei posti d'ormeggio per unità di navigazione all'interno delle strutture e delle aree di cui agli allegati A e B, a seguito della delega regionale ai sensi della LR 6/2012 e nel rispetto del Regolamento Regionale 9/2015 "*Disciplina del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione*".
2. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa in materia.

Art. 2 – Piano del porto e degli ormeggi

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di bacino, d'intesa con i Comuni territorialmente competenti, approva il Piano degli ormeggi a livello di bacino.
2. Il suddetto Piano, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, determina le diverse categorie di fruitori in base alla tipologia ed alle dimensioni dell'unità di navigazione da ormeggiare, prevedendo per ognuna un'area ed un determinato numero di posti e deve garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. un minimo del 3% dei posti, o comunque almeno 1 posto, destinati alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;
 - b. un minimo del 3% dei posti, o comunque almeno 1 posto, destinati alle unità di navigazione adibite al trasporto di merci;
 - c. un minimo del 3% dei posti, o comunque almeno 1 posto, destinati alle unità da pesca professionale;
 - d. un minimo del 3% dei posti, o comunque almeno 1 posto, destinati agli ormeggi al transito a giorno o a ore, con previsione di almeno un punto di imbarco e sbarco per persone con mobilità ridotta;
 - e. almeno 1 posto destinato alle unità navali dello Stato o dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza e soccorso;
 - f. destinazione del 30% degli ormeggi alle unità di navigazione dei residenti, con riguardo alla destinazione d'uso prevista dai commi precedenti.
3. In assenza del Piano, gli ormeggi sono assegnati in base ai criteri indicati nel presente regolamento.
4. Nel Piano possono essere inserite anche le norme di gestione, le modalità di utilizzo dei posti d'ormeggio e le tariffe per gli usi ed i servizi non specificamente previsti dalla legge.

Art. 3 – Domanda di assegnazione all'ormeggio

1. La domanda per l'ammissione alle graduatorie deve essere redatta unicamente su apposito modello fornito dall'Autorità di bacino, deve essere completata in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo e completa di tutti gli allegati richiesti.
2. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di bacino.
3. La domanda deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del richiedente;
 - b. i dati relativi alla residenza anagrafica del richiedente;

- c. per i residenti all'estero l'eventuale domicilio in Italia o altro recapito per la corrispondenza;
 - d. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
 - e. la struttura o l'area ed il numero del posto nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
 - f. la specificazione delle caratteristiche e dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza e/o di soccorso, altro).
4. Alla domanda deve essere allegato:
- a. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto, del certificato di iscrizione alla CCIAA, altro);
 - b. due fotografie a colori dell'unità di navigazione (una di fronte e una di fianco);
 - c. certificazioni e documentazioni relative all'unità di navigazione;
 - d. certificazioni e documentazioni ritenute utili per comprovare i diritti di precedenza ed eventuali riduzioni dei canoni.
5. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
- a. di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
 - b. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal presente regolamento, dalla LR 6/2012, e dalle norme che regolamentano le concessioni demaniali oggetto della domanda.
6. Ogni modifica o variazione ai dati contenuti nelle domande già presentate dovranno essere comunicate all'Autorità di bacino entro e non oltre 10 giorni.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate direttamente presso la sede dell'Autorità di bacino o presso gli eventuali Uffici decentrati, se istituiti, oppure spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'Autorità di bacino.
2. Le domande per più posti d'ormeggio devono essere presentate o inviate separatamente (una busta per domanda).
3. Le domande devono essere presentate o spedite tra il 1° aprile e il 15 maggio dell'anno precedente le nuove assegnazioni, salvo diversa indicazione dell'Autorità di bacino.
4. Le domande presentate o spedite anticipatamente rispetto a quanto stabilito nel comma precedente non verranno considerate valide e dichiarate non ammissibili.
5. La presentazione della domanda di assegnazione all'ormeggio non impegna in alcun modo l'Autorità di bacino al rilascio della concessione.

Art. 5 – Graduatoria delle domande

1. Per ogni struttura o area di cui agli allegati A e B viene stilata una graduatoria.
2. La graduatoria relativa alle domande presentate o spedite nei termini di cui all'art. 4 viene definita mediante estrazione a sorte di tutte le domande da parte di una commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Autorità di bacino. La data e il luogo di svolgimento delle operazioni di sorteggio sono resi pubblici almeno 15 giorni prima, mediante avviso all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino.
3. Le domande pervenute oltre il termine previsto dall'art. 4 saranno inserite in coda alle graduatorie di cui al comma precedente, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo dell'Autorità di bacino.
4. Vengono escluse dalla graduatoria le domande relative a:

- a. unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti d'ormeggio disponibili;
- b. unità di navigazione il cui utilizzo sia vietato da norme o ordinanze;
- c. unità di navigazione di concessionari per i quali sia stata accertata la mancata corresponsione del canone negli anni precedenti.

Al richiedente verrà data comunicazione scritta indicando i motivi di non accoglimento della domanda.

5. Entro il 31 luglio, le graduatorie vengono pubblicate, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.
6. Eventuali osservazioni o/e opposizioni alle graduatorie devono pervenire, in forma scritta, all'Autorità di bacino entro e non oltre il 15 agosto.

Art. 6 – Assegnazione

1. Entro il 30 settembre si procede all'assegnazione dei posti d'ormeggio per ogni struttura o area di cui agli allegati A e B, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5 e tenendo conto delle eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute.
2. Le assegnazioni vengono effettuate secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
 - a. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
 - b. unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;
 - c. unità di navigazione di proprietà di pescatori professionisti;
 - d. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
 - e. unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
 - f. unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
 - g. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.
 - h. unità di navigazione di riconosciuto interesse storico, comprovato dall'iscrizione in appositi pubblici registri, limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;
 - i. unità di navigazione utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti, di proprietà dei residenti nel Comune territorialmente competente per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano degli ormeggi, fino all'esaurimento dei posti riservati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f;
 - j. unità di navigazione utilizzate per finalità di cui al punto precedente, per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano degli ormeggi;
 - k. ulteriori unità di navigazione come ai punti *i* e *j* presentate dallo stesso richiedente;
3. L'assegnazione del posto d'ormeggio avverrà in base al posto richiesto o, se non disponibile, in base alle caratteristiche dell'unità di navigazione, al fine di riunire in gruppi omogenei le unità stesse, allo scopo sia di limitare i danni a seguito del moto

ondoso o di un ancoraggio difettoso che per agevolare l'accesso all'unità di navigazione.

4. La durata minima della concessione d'ormeggio è pari a sei anni.
5. Le assegnazioni definitive, suddivise per porto o struttura di cui agli allegati A e B, vengono pubblicate all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino entro il 15 ottobre e per almeno 15 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni, in merito unicamente a meri errori materiali, devono pervenire all'Autorità di bacino entro e non oltre il 30 ottobre.
6. Entro il 31 dicembre, il Responsabile del Servizio Tecnico, preso atto delle eventuali modifiche da apportare agli elenchi, comunica per iscritto, mediante lettera semplice, agli interessati la proposta definitiva di assegnazione, la quantificazione del canone concessorio da corrispondere, le modalità ed i termini di pagamento e le modalità per il ritiro del contrassegno da apporre sull'unità di navigazione.
7. Entro i termini fissati nel provvedimento di cui al comma precedente, l'assegnatario deve procedere a verificare l'idoneità del posto proposto (con particolare riferimento alla sua accessibilità e fruibilità in riferimento all'escursione del livello delle acque) ed è tenuto a comunicare eventuali impedimenti al suo utilizzo. Nel caso, l'Autorità di bacino provvederà a proporre, se disponibile, altro idoneo posto d'ormeggio, in caso contrario la domanda resterà in graduatoria.
8. L'assegnazione dell'ormeggio è da considerarsi perfezionata all'atto del pagamento, entro i termini previsti nel comma 6, del canone concessorio.
9. Il pagamento del canone concessorio è considerato come espressa accettazione del posto proposto e dà diritto esclusivamente all'occupazione dell'area demaniale alle condizioni e nei limiti previsti dal presente regolamento. Sono espressamente esclusi servizi accessori e/o forniture di attrezzature.
10. Il mancato, ritardato o parziale pagamento del canone concessorio richiesto, è considerato a tutti gli effetti come rinuncia espressa alla proposta di assegnazione del posto d'ormeggio, senza altro onere che la restituzione, senza interessi, di quanto corrisposto irregolarmente.
11. Nel caso del comma precedente, l'Autorità di bacino procederà a proporre l'assegnazione dell'ormeggio al primo avente diritto nella graduatoria relativa al porto nel quale si è reso libero l'ormeggio, secondo le modalità del comma 2.
12. Ai concessionari dei posti d'ormeggio è rilasciato apposito contrassegno da apporre a prua – lato sinistro dell'unità di navigazione oggetto di concessione.
13. Il contrassegno deve essere comunque apposto in modo visibile e deve essere verificabile dalla banchina.

Art. 7 – Proroga dell'assegnazione

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente la data di scadenza, l'Autorità di bacino può, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, prorogare le concessioni d'ormeggio, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni, anche per più assegnatari contestualmente.
2. L'avviso di proroga verrà pubblicizzato all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino per quindici giorni consecutivi.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

1. Accettando la concessione del posto d'ormeggio, il Concessionario:
 - a. manleva l'Autorità di bacino, il Comune e la Regione Lombardia con riguardo a ogni responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa;

- b. si impegna a risarcire l'Autorità di bacino, il Comune o la Regione Lombardia per danni causati alle attrezzature portuali;
 - c. si impegna a controllare periodicamente il posto d'ormeggio assegnato intervenendo tempestivamente qualora l'ormeggio non garantisca più l'incolumità dell'unità di navigazione ormeggiata, l'incolumità di altre unità o delle strutture portuali e d'ormeggio; in particolare le attività periodiche di verifica devono essere intensificate in presenza di perturbazioni meteorologiche tali da modificare sensibilmente il livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell'unità di navigazione e la tenuta dei sistemi di ormeggio. Ogni danno conseguente la mancata e/o non corretta custodia dell'unità di navigazione sarà posto a carico del Concessionario inadempiente.
2. È compito del Concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d'ormeggio, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità.
Qualora il contrassegno venga sottratto, danneggiato o reso non più visibile e riconoscibile, è compito del Concessionario comunicarlo immediatamente all'Autorità di bacino, la quale provvederà alla sua sostituzione.
Qualora la sostituzione del contrassegno fosse imputata a cause imputabili al Concessionario, le spese relative alla fornitura del duplicato sono a suo completo carico.
3. La corresponsione del canone concessorio autorizza unicamente all'occupazione dello spazio acqueo assegnato e non comporta alcun diritto alla fornitura di beni e servizi comunque denominati. Eventuali servizi o forniture potranno essere previsti e proposti dall'Autorità di bacino e separatamente fatturati.
4. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra concessionari se non espressamente autorizzato dall'Autorità di bacino. L'uso di uno posto d'ormeggio da parte di soggetti diversi dal Concessionario comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.
5. Il Concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per il nuovo acquirente automatico diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione con altra unità di navigazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di bacino, al fine della quantificazione del canone concessorio e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno o per il diniego alla sostituzione qualora l'unità di navigazione non sia idonea al posto assegnato. La mancata segnalazione e/o la mancata autorizzazione da parte dell'Autorità di bacino comporta la decadenza dal diritto all'ormeggio.
7. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di bacino in materia di ormeggi è presupposto sufficiente a ritenere l'unità di navigazione ormeggiata abusivamente, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione del canone concessorio. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione dell'unità di navigazione. I proprietari dell'unità di navigazione abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.
8. I concessionari e i proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità di bacino, dal Comune o dalla Regione Lombardia nei riguardi delle unità di navigazione, persone, animali o cose, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino o utilizzino le strutture o aree d'ormeggio. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità di bacino, al Comune o alla Regione Lombardia per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali con particolare riferimento al livello delle acque, al moto ondoso e alla stabilità delle strutture d'ormeggio. Il

Concessionario e/o l'utilizzatore delle strutture d'ormeggio è responsabile di ogni danno a persone, animali o cose conseguente l'utilizzo dell'ormeggio con particolare riferimento allo sbarco, imbarco e stazionamento dell'unità di navigazione. Qualora ritenga che non esistano più le condizioni per un sicuro e corretto utilizzo del posto assegnato e/o della struttura portuale deve darne comunicazione scritta all'Autorità di bacino provvedendo a sue spese e cura a liberare il posto d'ormeggio.

9. Le strutture portuali e quelle d'ormeggio sono utilizzabili unicamente per le attività strettamente correlate allo sbarco, imbarco e ormeggio delle unità di navigazione, ogni altra attività deve essere espressamente autorizzata dall'Autorità di bacino, in difetto è da considerarsi vietata.

Art. 9 – Revoca della concessione

1. L'Autorità di bacino può disporre la revoca della concessione d'ormeggio e procedere alla riassegnazione del posto per uno dei seguenti motivi:
- a. mancato, ritardato o incompleto pagamento del canone di concessione;
 - b. il concessionario conceda in sub-concessione o in uso, anche a titolo gratuito, il posto d'ormeggio assegnato;
 - c. non vengano comunicate nei termini previsti variazioni relative all'unità di navigazione (caratteristiche, tipologia, ecc.), le finalità di utilizzo o qualsiasi altra informazione determinante per l'assegnazione dell'ormeggio o per l'identificazione dell'unità di navigazione;
 - d. due o più Concessionari procedano allo scambio dei posti d'ormeggio senza la prevista autorizzazione dell'Autorità di bacino;
 - e. il Concessionario utilizzi il posto d'ormeggio, anche temporaneamente, per l'attracco di unità di navigazione diverse da quella indicata nella concessione;
 - f. il Concessionario non mantenga l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti dello spazio concesso, occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune;
 - g. il Concessionario modifichi o comunque manometta le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature per l'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) non espressamente autorizzate dall'Autorità di bacino; in questo caso quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di monetizzazione di quanto installato;
 - h. il concessionario utilizzi l'unità di navigazione ormeggiata per qualsiasi scopo diverso dall'attracco con particolare riferimento al pernottamento, a mensa, ad attività ludiche o ricreative, a stoccaggio di beni;
 - i. il concessionario dell'unità di navigazione volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o a unità di navigazione terze senza provvedere al risarcimento dei danni arrecati;
 - j. il concessionario dell'unità di navigazione volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo non mantenga in buono stato d'uso la propria unità di navigazione con particolare riferimento alle modalità di ormeggio, alla pulizia e allo svuotamento dall'acqua piovana o da infiltrazione dallo scafo tale da rendere pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente;
 - k. il concessionario dell'unità di navigazione depositi rifiuti liquidi o solidi nelle acque del porto, sui moli o comunque nelle aree limitrofe, mantenga acceso il motore dell'unità di navigazione già attraccata o esegua attività di manutenzione che comportino l'emanazione di rumori o odori o che possano provocare danni agli utenti e alle attrezzature del porto o delle aree limitrofe oltre che all'ambiente;
 - l. il concessionario mantenga un comportamento rumoroso, pericoloso o comunque lesivo dei diritti degli altri fruitori;

- m. il concessionario contravvenga alle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
2. Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti incaricati alla vigilanza e sanzionate se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.
 3. Nel caso di revoca della concessione, il Concessionario non ha diritto, in nessun caso e per nessun motivo, a compensi, indennizzi, risarcimenti o restituzione del canone concessorio già corrisposto.
 4. Nel caso di revoca di concessione, l'Autorità di bacino può procedere alla riassegnazione dell'ormeggio secondo l'ordine della graduatoria.
 5. Qualora venga assegnata una concessione ad una unità di navigazione che risultasse, anche successivamente, non idonea all'ormeggio assegnato, sarà possibile disporre la revoca con atto scritto e motivato. In questo caso la domanda resta valida per altre assegnazioni, sempre nella medesima struttura o area; in caso di non disponibilità, la domanda viene inserita al primo posto della relativa graduatoria senza altro onere a carico dell'Autorità di bacino che la restituzione di quanto già pagato oltre agli interessi legali eventualmente maturati limitatamente al periodo di mancato utilizzo.

Art. 10 – Rinuncia alla concessione

1. Qualora il Concessionario intenda rinunciare alla concessione d'ormeggio, deve darne comunicazione scritta all'Autorità di bacino, provvedendo a proprie cure e spese a liberare il posto d'ormeggio.
2. Nel caso di rinuncia, al Concessionario spetta un rimborso dell'eventuale canone concessorio corrisposto, determinato per il periodo, calcolato in mesi, dalla rinuncia a fine anno. Non sono previsti rimborsi per quote inferiori a 50 euro.

Art. 11 – Sospensione della concessione

1. La concessione può essere temporaneamente sospesa qualora si rendesse necessario, a insindacabile giudizio dell'Autorità di bacino, effettuare manutenzioni o attività comunque denominate che rendano necessario o raccomandato lo sgombero dei posti barca assegnati. Lo sgombero sarà disposto dall'Autorità di bacino e comunicato ai Concessionari che dovranno provvedervi a loro spese e cura nei tempi loro assegnati. In difetto l'Autorità di bacino potrà provvedervi direttamente ponendo ogni eventuale costo sostenuto a carico dei Concessionari. Qualora la sospensione dovesse protrarsi oltre i trenta giorni solari il Concessionario avrà diritto al rimborso del canone versato relativo al periodo di sospensione.

Art. 12 – Canone concessorio e corrispettivo per servizi

1. Il canone concessorio è determinato ai sensi dell'art. 52 della LR 6/2012 e dell'art. 37 del Regolamento Regionale 9/2015, e dà diritto unicamente all'uso del posto d'ormeggio. Il canone concessorio è annualmente aggiornato con le modalità del Regolamento stesso.
2. L'Autorità di bacino può, in accordo con i Comuni o con la Regione Lombardia, attivare servizi a pagamento, facoltativi o obbligatori, qualora lo ritenesse opportuno. In questo caso il corrispettivo dei servizi e le modalità di pagamento verranno resi noti in sede di assegnazione o di rinnovo del posto d'ormeggio e comporteranno gli stessi obblighi e sanzioni previsti per il canone concessorio.

Art. 13 – Rimozione dell'unità di navigazione

1. Qualora, per qualsiasi motivo:
 - a. l'unità di navigazione non posseda o perda il diritto all'ormeggio;
 - b. l'unità di navigazione occupi un posto d'ormeggio diverso da quello assegnato;
 - c. l'unità di navigazione occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
 - d. l'unità di navigazione si trovi sprovvista di contrassegno di identificazione valido o con contrassegno rilasciato ad altra unità di navigazione;
 - e. il concessionario non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido;

L'Autorità di bacino potrà provvedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 54 della LR 6/2012.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Autorità di bacino per danni all'unità di navigazione o alle cose in essa contenute durante le operazioni di rimozione e deposito.

Art. 14 – Utilizzo degli spazi comuni nell'area portuale

1. Gli spazi delle aree non utilizzati come ormeggio in concessione sono fruibili da tutti gli utenti dell'area o struttura unicamente per il transito e per il tempo necessario alle operazioni connesse all'ormeggio e all'imbarco/sbarco.

Art. 15 – Ormeggi temporanei

1. Nei porti, nelle aree portuali e approdi pubblici è facoltà dell'Autorità di bacino riservare degli spazi per l'ormeggio temporaneo o "a ore". L'Autorità di bacino stabilisce altresì la durata massima e l'eventuale tariffa oraria per tale tipo di ormeggio.
2. È fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo visibile dalla banchina l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.
3. La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta la rimozione dell'unità di navigazione con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 16 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento esplicito alle norme Statali e Regionali vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale.
2. Le concessioni in essere e le relative graduatorie restano valide sino all'indizione di nuovo bando.

ALLEGATO A
PORTI PUBBLICI IN ZONA PORTUALE

COMUNE	LAGO	PORTO/AREA
ANGERA	MAGGIORE	PORTO ASBURGICO PORTO DI VIALE PIETRO MARTIRE PORTO DI VIALE REPUBBLICA
CASTELVECCANA	MAGGIORE	PORTO DI CALDÈ RAMPA DI CALDÈ
ISPRA	MAGGIORE	PORTO DEI GALLI PORTO NUOVO PORTO VECCHIO
LAVENO MOMBELLO	MAGGIORE	PORTO DI CERRO PORTO DI LAVENO
LEGGIUNO	MAGGIORE	PORTO DI AROLO PORTO DI RENO
LUINO	MAGGIORE	PORTO DI COLMEGNA PORTO LIDO PORTO NUOVO PORTO VECCHIO
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	MAGGIORE	PONTILE GALLEGGIANTE MACCAGNO INFERIORE PORTO DI ZENNA PORTO LA GABELLA PORTO LA MADONNINA PORTO VECCHIO LA GABELLA
PORTO VALTRAVAGLIA	MAGGIORE	PORTO TURISTICO PORTO VECCHIO
RANCO	MAGGIORE	PORTO DI RANCO

ALLEGATO B
PORTI PUBBLICI E AREE D'ORMEGGIO FUORI ZONA PORTUALE

COMUNE	LAGO	PORTO/AREA
ANGERA	MAGGIORE	PIAZZA GARIBALDI PORTELLO
BREBBIA	MAGGIORE	MOLO DI BREBBIA
BODIO LOMNAGO	VARESE	PORTO DI BODIO
CAZZAGO BRABBIA	VARESE	PORTO DI CAZZAGO
CADREZZATE	MONATE	PONTILI DI CADREZZATE
LAVENO MOMBELLO	MAGGIORE	MOLO SIRONI SCIVOLI DI CERRO
LEGGIUNO	MAGGIORE	PORTO VECCHIO DI RENO SASSO MORO
MERCALLO	COMABBIO	PONTILE CAMPING PONTILE CHIOSCO
MONVALLE	MAGGIORE	CANTONE
OSMATE	MONATE	SPIAGGIA VIA ALIPRANDI
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	MAGGIORE	PORTO RIVA DI PINO
SESTO CALENDE	MAGGIORE	ALZAIA LEANDRO MATTEA VIALE ITALIA